

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE E L'AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ASP FIRENZE MONTEDOMINI" PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA NEL PERIODO INVERNALE 2012/2013 A FAVORE DI UTENTI ASSISTITI DAL COMUNE.

L'anno _____ in questo giorno _____ del mese di _____ in Firenze, _____, per il presente atto a cui intervengono:

1) _____, non in proprio ma in qualità di _____ del Comune di Firenze, C.F. 01307110484, secondo quanto previsto dall'art.58 dello Statuto e dell'art.22 del Regolamento Generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze, ed in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva;

E

2) - il Dott _____, nato a _____ il _____, non in proprio ma nella sua qualità di _____ dell'Azienda di Servizi alla Persona ASP Firenze Montedomini (di seguito denominata ASP) avente la propria sede in via _____, a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie,

Premesso che:

- gli interventi oggetto del presente provvedimento rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dallo Stato così come definiti dall'art. 22, comma 2 della Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- l'art. 22, comma 4 della medesima Legge 328/2000 dispone altresì che, in relazione a quanto indicato al sopraccitato comma 2, le leggi regionali prevedono comunque, per ogni ambito territoriale, l'erogazione di prestazioni sociali fra le quali anche i servizi di contrasto alla povertà con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora, di cui al presente provvedimento;
- l'art. 5, comma 4, della L.R. 41/2005 prevede che tutti i soggetti dimoranti nel territorio della Regione Toscana hanno diritto agli interventi di prima assistenza alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le procedure definite dalla programmazione regionale e locale;
- l'ASP Firenze Montedomini è un'azienda pubblica di servizi alla persona ai sensi della Legge Regionale 3 agosto 2004 n. 43 e, come stabilito all'art.12 della suddetta Legge Regionale, il Comune e gli altri enti pubblici della zona socio sanitaria nella quale ha sede legale l'azienda pubblica di servizi alla persona, si avvalgono direttamente sulla base di contratti di servizio, delle prestazioni della stessa con riguardo alle sue finalità statutarie, nell'ambito della programmazione e della gestione degli interventi previsti nei piani di zona;
- l'ASP Firenze Montedomini svolge, in convenzione con il Comune di Firenze, le attività di coordinamento e gestione delle funzioni inerenti l'accoglienza e l'inclusione sociale a favore degli utenti assistiti dal Comune, in stato di disagio e marginalità sociale;
- l'art. 17 della suddetta convenzione, approvata con Deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze n. 26 del 27/6/2011 e prorogata con successivi provvedimenti dirigenziali, prevede che l'ASP organizza e gestisce le attività di accoglienza straordinaria nel periodo invernale, secondo i criteri e con le modalità specificati in appositi atti amministrativi del Comune, in collaborazione con i soggetti gestori delle strutture di accoglienza di cui alla Convenzione approvata con la Delibera SDS sopracitata e con le associazioni di volontariato e promozione sociale operanti sul territorio comunale;

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

Nell'ambito della programmazione degli interventi sociali di prima assistenza a favore di utenti in condizioni di necessità e disagio sociale la presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Firenze e l'ASP Firenze Montedomini (di seguito denominata "ASP"), per la realizzazione degli interventi straordinari di Accoglienza Invernale 2012/2013, attraverso la gestione coordinata di un servizio di pronta

accoglienza notturna destinato a corrispondere ai bisogni primari, urgenti e indifferibili, di cittadini italiani o immigrati, uomini maggiorenni, donne sole e donne con bambini, residenti o non, in stato di bisogno sociale e abitativo.

Articolo 2

Progetto del Servizio

L'ASP si impegna a svolgere le attività di cui alla presente Convenzione con le modalità e per le finalità indicate nel Progetto del Servizio (di seguito denominato "Progetto" e conservato agli atti della Direzione) nei presidi di accoglienza elencati al successivo art. 3 entro i limiti di spesa specificati al successivo art.8.

Articolo 3

Strutture

I presidi destinati all'accoglienza per il periodo invernale in argomento sono stati individuati nelle seguenti strutture:

- Complesso Albergo Popolare – "Sala del Tacca" – di proprietà comunale, già assegnato all'ASP, per un numero totale di n. 20 posti letto (uomini soli);
- "Settore Camere della Foresteria Fuligno" e appartamento di proprietà dell'ASP, all'uopo riservate dalla stessa ASP e gestite in collaborazione con l'associazione Acisjf, rispettivamente per un numero totale di 28 posti letto per donne e/o madri con figlio/i;
- "Foresteria S.Pertini", di proprietà comunale, da assegnare all'ASP secondo apposito verbale di consegna il cui schema è allegato al presente atto come parte integrante (allegato 2) , per un numero non superiore a n. 66 posti letto (uomini soli);

Articolo 4

Contribuzione Individuale

La quota di contribuzione individuale è stabilita, in accordo con il servizio sociale professionale che ha in carico l'utente, con le modalità di seguito individuate:

- per quanto riguarda la struttura Complesso Albergo Popolare - Sala del Tacca, per l'importo di € 1,15 al giorno a utente, con le modalità previste all'art.14 della convenzione in essere con l'ASP Firenze Montedomini, approvata con la Deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze n. 26 del 27/6/2011;
- per quanto riguarda le strutture "Settore Camere della Foresteria Fuligno" e "Foresteria S.Pertini", per l'importo di € 1,00 al giorno a utente, finalizzato alla costituzione di un fondo destinato alle politiche attive di inclusione sociale gestito dall'ASP Firenze Montedomini alle condizioni che saranno stabilite nell'ambito del gruppo tecnico di coordinamento del progetto di cui al successivo art. 10.

Articolo 5

Obblighi dell'ASP

L'ASP, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione si impegna, senza eccezione alcuna, a:

- a) garantire l'adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nella presente Convenzione;
- b) rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali e assicurative previste dalla vigente normativa;
- c) impiegare personale di formazione e aggiornamento adeguati a garantire idonei livelli di qualità e di professionalità;
- d) garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal "Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza" D.Lgs 81/08, e successive modifiche.

Articolo 6

Personale ed assicurazioni

1. L'ASP, per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione si impegna a:

- a) presentare, non oltre 15 giorni dall'inizio dell'attività, il piano organizzativo e l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato assicurando la rispettiva specifica competenza e preparazione per gli interventi cui è destinato, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente. In tale ambito l'ASP è responsabile della scelta e del comportamento del personale

- utilizzato per quanto attiene ai rapporti di lavoro intercorrenti tra il personale stesso, nonché ai rapporti con il personale dipendente da altri e con gli ospiti;
- b) garantire il rispetto, da parte del personale dell'organizzazione, della normativa vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente;
 - c) garantire il rispetto della normativa in materia di lavoro e delle normative previdenziali e fiscali in materia;
 - d) assicurare con polizza di responsabilità civile verso terzi il personale impiegato, per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto del presente accordo;
 - e) assicurare altresì la copertura assicurativa del personale impiegato contro infortuni e malattie connesse all'attività stessa;
 - f) Resta inteso che tutto il personale operante a qualunque titolo per le attività di cui alla presente convenzione non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Comune e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile dell'ASP e/o al proprio datore di lavoro.
2. Per le prestazioni di accoglienza per le quali l'ASP si avvale di soggetti del Terzo Settore, l'ASP si impegna - nell'ambito dei rispettivi rapporti convenzionali con i singoli soggetti gestori - a garantire il rispetto delle normative in materia di personale, privacy, sicurezza sui luoghi di lavoro e delle altre norme richiamate al precedente comma 1, tenendo conto degli aspetti e dei vincoli specifici che disciplinano le relazioni con i soggetti del Terzo Settore.

Articolo 7

Durata

La presente convenzione ha durata dal 15 novembre 2012 al 31 marzo 2013 e potrà essere prorogata con apposito provvedimento amministrativo per ragioni di pubblico interesse e nel caso perdurino le condizioni che ne hanno determinato la sottoscrizione.

Eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti nel rispetto delle norme di legge in materia.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta.

Il Comune si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di recedere e/o di risolvere il rapporto oggetto del presente atto in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge. La presente Convenzione potrà altresì essere risolta per inadempimento parziale o totale agli impegni assunti con il presente atto con le modalità di cui al successivo art. 9.

Articolo 8

Corrispettivi e modalità di pagamento

Per le spese sostenute dall'ASP nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, per il periodo di durata di cui al precedente art. 6, il Comune provvederà alla liquidazione delle spettanze fino all'importo massimo di € 300.129,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, comma 27 ter, del DPR 633/72), a fronte dei costi previsti nel piano finanziario allegato alla presente convenzione (allegato 1). Tale importo sarà corrisposto, dietro presentazione dei documenti contabili relativi, corredati dal documento comprovante gli indici periodici di saturazione (rapporto tra le giornate di accoglienza degli utenti effettivamente utilizzate nel periodo rispetto alle giornate totali nel periodo per il numero di posti letto convenzionati) aggregati per le strutture di accoglienza di cui al precedente articolo 3, con le modalità e per gli importi massimi di seguito indicati:

- Periodo 15/11/2012 – 31/12/2012: fino ad un massimo di € 70.359,00 (costo complessivo delle giornate di accoglienza e dei pasti previsti nell'anno 2012).
- Periodo 1/1/2013 – 31/03/2013 per € 229.770,00 (costo complessivo delle giornate di accoglienza e dei pasti previsti nell'anno 2013);

Il Comune provvederà alla liquidazione di tali importi entro 90 giorni dal ricevimento delle rispettive note di addebito.

Articolo 9

Privacy

1. L'ASP dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy e di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003.
2. In particolare l'ASP si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni relative agli utenti dei servizi e delle strutture di cui al precedente articolo 3 da qualsiasi fonte provengano;

3. L'ASP si obbliga ad accettare la nomina di un proprio referente da parte del Comune a Responsabile del trattamento dei dati personali, effettuata in esecuzione della presente convenzione. Prima della stipulazione del presente atto l'ASP provvederà a comunicare formalmente il nominativo del soggetto da nominare Responsabile del Trattamento. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo all'atto della stipula, si intende Responsabile privacy il legale rappresentante dell'ASP.
4. L'ASP si obbliga ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune nella scheda conservata agli atti della Direzione.

Articolo 10 Verifiche

1. Il Comune effettua la verifica delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, al fine di favorire il pieno e corretto utilizzo delle strutture e la rispondenza degli interventi messi in atto rispetto alle esigenze rilevate.
2. E' costituito un Gruppo Tecnico di Coordinamento del Progetto, composto da un rappresentante del Servizio Famiglia e Accoglienza e dal Responsabile dell'Ufficio di Coordinamento dell'ASP Firenze Montedomini con le funzioni di monitorare le attività di accoglienza, verificare il buon andamento del Progetto e le attività di gestione del fondo destinato alle politiche attive di inclusione sociale.
3. Il Servizio Famiglia e Accoglienza per la verifica dell'andamento del presente atto convenzionale potrà avvalersi, laddove necessario, delle specifiche competenze presenti all'interno del Servizio medesimo.

Art. 11 Normative

1. L'ASP svolge l'attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore, in particolare al Piano Sanitario Regionale e al Piano Integrato Sociale osservando gli eventuali Regolamenti e Disciplinari operanti.
2. Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.

Art. 12 Inadempienze

1. Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze devono essere comunicate dal Comune per iscritto entro 15 gg. dalla verifica, fissando un termine entro il quale l'ASP dovrà adottare i necessari provvedimenti. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, il Comune ha facoltà di recedere dalla convenzione, dandone comunicazione all'ASP.
2. In caso di controversie in merito alla applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Firenze. Per le controversie in materia di rapporti di lavoro si rinvia a quanto disposto dall'art. 806 del Codice di Procedura Civile.

Articolo 13 Disposizioni Finali

1. Il presente atto, esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 460/1997, sarà registrato solo in caso d'uso con spese di registrazione a totale carico del richiedente.
2. Il valore della presente convenzione è di € 300.129,00 (esente IVA ai sensi dell'art.10-p.27 ter del D.P.R. 633/72).
3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si applicano le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Firenze

Per l'ASP

Allegato 1)

PIANO FINANZIARIO

Anno 2012

Periodo 15 novembre /31
dicembre 2012

(Giorni n. 47)	n. posti	retta	
Settore Camere donne	28	€ 13,50	€ 17.766,00
Sala del Tacca	20	€ 15,00	€ 14.100,00
pasti (compresi 60 pasti Ostello del Carmine)	108	€ 3,00	€ 15.228,00
Dal 17/12/2012			
(Giorni n. 15)			
Foresteria Pertini	15	€ 20,50	€ 20.295,00
pasti	15	€ 3,00	€ 2.970,00
Totale 2012			€ 70.359,00

Anno 2013

Periodo 1 gennaio/ 31 marzo 2013

(Giorni n. 90)				
Settore camere donne	90	28	€ 13,50	€ 34.020,00
Sala del Tacca	90	20	€ 15,00	€ 27.000,00
foresteria pertini	90	66	€ 20,50	€ 121.770,00
pasti (compresi 60 pasti Ostello del Carmine)	90	174	€ 3,00	€ 46.980,00
			Totale 2013	€ 229.770,00
			Totale complessivo 2012/2013	€ 300.129,00

Allegato 2)

VERBALE DI CONSEGNA LOCALI IN USO GRATUITO ALL' ASP FIRENZE MONTEDOMINI

Oggi, in Firenze presso la Direzione Servizi Sociali e Sport, il Comune di Firenze (di seguito denominato "Comune"), rappresentato da _____, in qualità di _____, in esecuzione della Deliberazione n. ____ del ____/____/____,

CONSEGNA

all'A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI (di seguito denominata "ASP"), con sede in Firenze - Via dei Malcontenti n.6 - C.F. 80001110487, rappresentata da _____, in qualità di _____, che accetta, l'immobile posto in Firenze, via/p.zza _____, di proprietà comunale, per le finalità e alle condizioni di cui ai seguenti articoli.

Art.1 – Scopo dell'uso

L'uso gratuito oggetto del presente atto è concesso dal Comune esclusivamente per interventi di accoglienza, anche temporanei, a favore di utenti in condizione di forte svantaggio sociale e privi di sistemazioni alloggiative autonome, singoli e nuclei familiari, nell'ambito del rapporto convenzionale in essere tra Comune di Firenze e ASP per il coordinamento e la gestione delle funzioni inerenti l'accoglienza e l'inclusione sociale a favore di utenti assistiti dal Comune.

Sono consentite all'ASP utilizzazioni dei locali per specifiche progettualità e attività concordate tra il Comune e l'ASP stessa nell'ambito della programmazione degli interventi di accoglienza e inclusione sociale.

Sono vietate all'ASP utilizzazioni dei locali per usi diversi da quelli indicati dal presente articolo.

Art.2 - Durata dell'uso

L'uso gratuito dei locali oggetto del presente atto ha durata dal al e si intende rinnovato in sede di rinnovo dei rapporti convenzionali tra il Comune e l'ASP per le attività aventi sede presso lo stesso immobile.

Art.3 – Modalità di consegna e riconsegna dei locali e dei beni di proprietà comunale

I locali in oggetto vengono consegnati in buono stato e idonei agli scopi di cui all'art. 1.

Tali locali sono altresì corredati dai beni di proprietà comunale indicati nell'inventario allegato.

Per tutta la durata del periodo d'uso l'ASP sarà considerata, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode dei locali e dei beni di proprietà comunale ad essa affidati.

Per quanto concerne i beni di cui all'inventario allegato, _____ in qualità di _____ dell'ASP, viene individuato come sub-consegnatario, che dovrà riferire al Comune di ogni variazione ed esito nella consistenza e nella manutenzione dei beni stessi.

I locali dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

Al termine del periodo di uso gratuito verrà valutato il loro stato di utilizzo in contraddittorio fra le parti che redigeranno apposito verbale.

Art.4 – Accertamenti e verifiche

Il personale del Comune all'uopo autorizzato, munito di apposita tessera di riconoscimento, può accedere ai locali di cui trattasi per accertare lo stato degli stessi, effettuare tutte le indagini e i controlli che riterrà necessari, secondo competenza. Tale personale, qualora siano riscontrate anomalie, è obbligato a riferire immediatamente al Comune l'esito di detti accertamenti.

Art.5 – Risarcimento danni

Tutti i danni causati a cose ed a persone durante e in relazione all'uso gratuito dei locali in oggetto dovranno essere risarciti al Comune di Firenze.

L'ASP dovrà sottoscrivere, o far sottoscrivere ai soggetti gestori delle attività in caso di gestione indiretta, con un primario istituto assicurativo all'uopo autorizzato a norma di legge, una polizza assicurativa con

massimali adeguati a garanzia dell'uso specifico dei locali per danni a "terzi". Detta polizza costituisce condizione di validità ed efficacia del presente atto.

Art.6 – Obblighi dell'ASP

Nel caso che i locali o la struttura ove insistono richiedano la chiusura totale o parziale per cause di forza maggiore e per lungo periodo, l'ASP e/o i soggetti gestori delle attività svolte nella struttura, non potranno accampare pretese di sorta verso il Comune di Firenze.

L'ASP si obbliga, inoltre:

1. ad assicurare l'uso diligente dei locali e servizi annessi oggetto del presente verbale da parte del proprio personale e dei terzi autorizzati onde evitare danni di qualsiasi genere;
2. a ritenere comunque sollevato e indenne il Comune di Firenze da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa dell'attività gestionale svolta presso la struttura comunale in questione;
3. ad assumere l'onere delle spese relative alla manutenzione ordinaria della struttura relativa agli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (vetreria, falegnameria, fabbro, interventi di ordinaria muratura, manutenzione del verde) e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (idraulici, elettrici, ed ascensore, con la sola esclusione dell'impianto termico e dell'impianto idraulico ad esso collegato), riparazione e manutenzione ordinaria delle attrezzature e beni mobili, cura e manutenzione del sistema di rilevazione antincendio;
4. a rispettare tutte le normative ed adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs 81/2008 nonché in materia di prevenzione incendi, organizzando una squadra di emergenza che si coordini con i soggetti gestori delle attività, nel caso di gestione indiretta.

Art.7 – Oneri a carico del Comune di Firenze

Il Comune assume a carico del proprio Bilancio le spese riguardanti gli interventi di manutenzione straordinaria, con particolare riferimento agli eventuali interventi connessi a normative specifiche (impianti, certificazione antincendio, etc.), le spese relative alla fornitura di gas, energia elettrica, acqua e telefonia fissa nel periodo indicato all'art. 2, nonché le opere di manutenzione ordinaria necessarie ad integrare o mantenere in efficienza l'impianto termico e l'impianto idraulico ad esso collegato.

Art.8 – Revoca dell'uso gratuito

L'uso gratuito dei locali e degli arredi di proprietà comunale potrà essere revocato ad insindacabile giudizio del Comune di Firenze in caso di:

- violazione delle norme contenute nel presente verbale;
- utilizzo dei locali per usi diversi da quelli stabiliti;
- sostanziale modificazione dello Statuto dell'ASP;
- impossibilità di garantire sotto qualsiasi aspetto (finanziario-giuridico-tecnico-logistico) la continuità dei progetti la cui realizzazione è prevista mediante l'utilizzo dei locali in questione.

Art.10 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente verbale, si rinvia alle norme del Codice Civile.

Firenze, ____/____/2011.

Per il Comune di Firenze

Per l'ASP Firenze Montedomini

www.AlboPretorionline.it?